

**impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere
– sez. u, sentenza n. 3840 del 20/02/2007**

Litisconsorte necessario pretermesso - Appello tardivo - Spontanea integrazione del contraddittorio - Equivalenza - Fattispecie. Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007

È valido, benché tardivo, l'appello proposto dal litisconsorte necessario pretermesso, equivalendo il relativo atto ad una anticipata e spontanea integrazione del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello di una delle due parti soccombenti in ordine alla identica opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza e condannate solidalmente al pagamento delle spese, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007